



Sentenza n. 2262/2019 pubbl. il 10/11/2019
RG n. 1/2019

N. R.G. 2262/2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA

Seconda Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Sammarro ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1/2019 promossa da:

_____ con il patrocinio dell'avv. _____
elettivamente domiciliato in _____ presso il difensore avv. _____

_____ con il patrocinio dell'avv. _____
elettivamente domiciliato in _____ presso il difensore avv. _____

ATTORI

contro

_____ (C.F. 01340740156), con il patrocinio dell'avv. _____
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. _____

CONVENUTA

Oggetto: azione di nullità e di ripetizione.

CONCLUSIONI

Le parti si riportano ai rispettivi atti.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

_____ premesso che avevano stipulato contratto di mutuo fondiario in data
8/05/2007 con la _____ S.p.A. per l'importo di _____, al tasso del 4,975% da restituire
entro venti anni mediante corresponsione di 240 rate mensili, che il TAEG/ISC era del 5,193% mentre
il tasso di mora era del 6,975 ed il tasso soglia usura era del 7,965% (TAN 4,975+2), che era nulla la
clausola di determinazione del tasso in quanto l'ISC dichiarato era inferiore al TAEG, in violazione
dell'art. 117 comma 6 del TUB, con conseguente sostituzione del tasso contrattuale nella misura di cui
al comma 7, che il tasso di mora effettivo era maggiore rispetto al tasso soglia, con conseguente

pagina 1 di 6

Firmato Da: SAMMARRO ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 88b7716e9772ae8442015d3feb7c





Sentenza n. 2262/2019 pubbl. il 10/11/2019
RG n. 5265/2016

gratuità del mutuo ai sensi dell'art. 1815 c.c., che il piano di ammortamento progressivo alla francese generava il fenomeno anatocistico vietato dall'art. 1283 c.c., convenivano l'istituto di credito in giudizio per sentire accertare la nullità parziale del contratto di mutuo in relazione alle clausole di determinazione degli interessi, e conseguente condannare la banca al rimborso delle somme indebitamente incassate, pari ad € 13.800,35 ovvero ad altra somma accertata in corso di causa.

La sentenza, accoglieva l'infondatezza delle domande di cui chiedeva, nel merito, il rigetto.

Preliminarmente, deve escludersi la possibilità di dichiarare la nullità parziale del mutuo in relazione alle clausole di determinazione e di applicazione degli interessi, con conseguente trasformazione del mutuo da oneroso a gratuito, atteso che il superamento del tasso soglia è stato dedotto solo in relazione agli interessi di mora pattuiti, e non anche a quelli corrispettivi, la cui pattuizione pertanto conserva la propria validità ed efficacia, indipendentemente dalla statuizione resa in ordine alla clausola relativa agli interessi moratori.

Al riguardo va osservato che la previsione di nullità della clausola relativa agli interessi usurari contenuta nell'art. 1815, comma II, c.c. si riferisce alla singola disposizione pattizia che stabilisca interessi eccedenti il tasso soglia, indipendentemente dal fatto che esaurisca la regolamentazione dell'entità degli interessi dovuti in forza del contratto, per cui l'invalidità non può che colpire la singola previsione negoziale che programmi la maturazione di interessi usurari, non investendo altresì le ulteriori disposizioni che, anche all'interno della medesima clausola, prevedano l'applicazione di interessi che usurari non siano (cfr. Cass. 21470/17), come nel caso di specie, in cui l'attrice deduce l'usurarietà esclusivamente del tasso di mora.

Deve dunque escludersi qualsiasi interferenza tra clausole, quali quelle di pattuizione degli interessi corrispettivi e degli interessi di mora, stante l'autonomia che intercorre tra gli stessi, che in un caso svolgono una funzione remuneratoria del capitale mutuato, e nell'altro caso costituiscono il risarcimento convenzionalmente predeterminato in caso di inadempimento, (cfr. Cass. 21470/17; Cass. 22158/19; Cass. 17447/19).

In base a tali considerazioni, dev'essere senz'altro rigettata la richiesta di rimborso delle somme percepite a titolo di interessi usurari dalla banca, atteso che è pacifico tra le parti che

pagina 2 di 6

Firmato Da: SAMMARCO ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 88b7716e9772a6e8442015d3f6bb7c



Sentenza n. 2262/2019 pubbl. il 10/11/2019
RG n. 5265/2016

hanno sempre pagato le rate in scadenza puntualmente, senza incorrere in mora, non avendo giammai dedotto il pagamento di interessi moratori, per cui gli interessi hanno natura corrispettiva e sono stati quindi versati in forza di una pattuizione valida ed efficace, a prescindere da ogni determinazione in ordine alla validità o meno della clausola con cui sono stati pattuiti gli interessi moratori, la cui eventuale nullità non si estende alla clausola di determinazione degli interessi corrispettivi.

Dev'essere inoltre rigettata la domanda di accertamento della nullità della clausola di determinazione degli interessi moratori atteso che, come dedotto dagli attori, il tasso di mora convenzionalmente stabilito era del 6.975%, per come riscontrabile nella clausola contenuta nell'art. 9 del contratto, che prevede il tasso annuo nominale stabilito dall'art. 8 in 4.975% maggiorato di due punti percentuali per anno, mentre il tasso soglia per gli interessi corrispettivi era del 7,965%, (tasso fisso globale medio vigente al momento della stipula del contratto, pari al 5,31%, aumentato della metà, come da Decreto Ministeriale del 20 marzo 2007).

Ed infatti, posto che l'art. 1 della l. n. 108 del 1996 - che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari - riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (cfr. Cass. n. 5598/17), deve escludersi che la rilevazione contenuta nella tabella allegata al citato decreto ministeriale si estenda a questi ultimi, in quanto la maggiorazione della metà al T.E.G.M. rilevato dal Ministero del Tesoro con periodicità trimestrale per operazioni contrattuali della stessa natura viene effettuata con riferimento esclusivo ai tassi corrispettivi, come risulta dall'art. 3, comma IV del citato D.M., secondo cui *i tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali.*

Sul punto, va infatti osservato che la rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi contenuta nella tabella dell'allegato A non costituisce un parametro di riferimento omogeneo rispetto al tasso degli interessi di mora, dovendosi a tale fine operare la maggiorazione di 2,1 punti percentuali ai sensi

pagina 3 di 6

Firmato Da: SAMMARRO ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 88b7716c9772a6d8442015d3f6bb7c



Sentenza n. 2262/2019 pubbl. il 10/11/2019
RG n. 5265/2016

della citata disposizione, con la conseguenza che il tasso previsto nell'art. 9 del contratto di mutuo non risulta usurario.

Diversamente opinando, il raffronto tra il TEG previsto nel contratto per cui è causa ed il TEGM rilevato per i mutui fondiari nella tabella allegata al decreto ministeriale è precluso, non ponendosi ritenere applicabile la soglia usuraria agli interessi moratori stante l'eterogeneità dei parametri di confronto, ovvero per contrasto con l'esigenza di omogeneità e di simmetria tra gli stessi, peraltro evidenziata dalla Cassazione a Sezioni Unite che, con la pronuncia n. 16303 del 2018, intervenendo sulla questione della computabilità della commissione di massimo scoperto, ha rilevato che "l'esigenza di omogeneità o simmetria, è indubbiamente avvertita dalla legge (n. 108/96), la quale disciplina la determinazione del tasso in concreto e del TEGM prendendo in considerazione i medesimi elementi", ed è pervenuta alla conclusione che, nel caso specifico, un problema di eterogeneità dei dati da confrontare non si pone, atteso che i decreti ministeriali recano la *separata rilevazione dell'ammontare medio delle commissioni di massimo scoperto* (analogamente a quanto accade nella fattispecie in oggetto, in cui il decreto ministeriale contiene la *separata rilevazione della maggiorazione convenuta mediamente per i casi di ritardato pagamento*) (cfr., di recente, sul punto Cass. n. 26286/2019).

Ritiene inoltre questo giudice che debbano essere disattese le argomentazioni svolte dagli attori in ordine al tasso effettivo di mora, in quanto "qualora il contratto preveda che il tasso degli interessi moratori sia determinato sommando al saggio degli interessi corrispettivi previsti dal rapporto un certo numero di punti percentuali (come nel caso di specie) è al valore complessivo risultante da tale somma... che occorre avere riguardo al fine di individuare il tasso degli interessi moratori *effettivamente* applicati (cfr. Cass. 26286/2019), ed atteso che il criterio di rimborso "alla francese" implica la determinazione di rate composte da una quota di interessi e da una quota di capitale, senza alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata visto che al termine di qualsivoglia periodo di pagamento delle rate ciascuna quota di interessi viene ad essere calcolato mediante il prodotto fra tasso di interesse e debito residuo alla medesima data, rapportato al periodo di riferimento, e gli interessi sono quantificati tenendo conto del solo debito residuo in linea capitale e non anche di interessi pregressi, per cui non ha alcuna rilevanza ai fini dell'usura.

pagina 4 di 6

Firmato Da: SAMMARRO ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 88b7716c9772a6a842015c3f6bb7c



Sentenza n. 2262/2019 pubbl. il 10/11/2019
RG n. 5265/2016

Deve essere, altresì, rigettata la domanda proposta dagli attori per l'applicabilità dell'art. 117 TUB, comma 6, in ragione della difformità tra l'ISC indicato nel contratto di mutuo per cui è causa e quello effettivamente applicato.

Al riguardo va infatti osservato che l'ISC è un mero indicatore, e non già un tasso, un prezzo o una condizione (l'art. 117 comma 6 seconda parte del T.U.B. si riferisce invece esclusivamente a "tassi, prezzi e condizioni"). L'ISC - come detto - è un mero indicatore previsto dalla normativa vigente ai fini della trasparenza bancaria.

Non è esso stesso la pattuizione (e quindi il tasso, il prezzo o una condizione contrattuale) ma un mero indice del costo effettivo del finanziamento o della sovvenzione, imposto e previsto ai soli fini informativi, per cui escludersi l'applicabilità dell'invocato articolo 117 comma 6 del T.U.B.

Inoltre, va rilevato come nell'ordinamento vigente non si rinviene una previsione di invalidità, atteso che una simile sanzione è prevista dal legislatore per il solo caso del credito al consumo, nell'ambito della cui disciplina l'articolo 125 - bis comma 6 del T.U.B. espressamente prevede che, ove il TAEG indicato nel contratto non sia stato determinato correttamente, le clausole che impongono al consumatore costi aggiuntivi (rispetto a quelli effettivamente computati nell'ISC) sono da considerarsi nulle.

Il menzionato articolo 125 bis comma 6 così recita: "Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto".

Appare allora evidente che, qualora il legislatore avesse voluto sanzionare con la nullità la difformità tra ISC e TAEG dichiarati e ISC e TAEG concretamente applicati, anche nell'ambito di operazioni diverse dal credito ai consumo, allora lo avrebbe espressamente previsto, con una specifica norma dal tenere analogo a quella di cui all'art. 125 bis, comma 6, del T.U.B..

L'articolo 117 comma 6 del T.U.B., peraltro, fa riferimento all'eventuale differenza, fra tassi indicati in contratto e pubblicizzati Nel caso in esame, e a prescindere dall'effettiva sussistenza della differenza sopra richiamata, gli attori non hanno fornito alcuna prova di pubblicizzazione di alcun

pagina 5 di 6

Firmato Da: SAMMARCO ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 88b716c9772a68642015c3f6bb7c



Sentenza n. 2262/2019 pubbl. il 10/11/2019
RG n. 5265/2016

tasso, o condizione, o di adesione a offerte commerciali fatte oggetto di pubblicità comunicazione te rivolta alla generalità dei consumatori. Il contratto in parola è stato invero stipulato avanti al Notaio rogante e non già mediante adesione ad offerte rivolte al pubblico. Di conseguenza non si rinvencono condizioni pubblicizzate cui paragonare quelle indicate in contratto, ciò che esclude evidentemente l'operatività dell'invocata norma di cui all'articolo 117 comma 6 del T.U.B.. La finalità della disposizione di cui al comma 6 (seconda parte) dell'articolo 117 del T.U.B. (in quanto norma posta a presidio della trasparenza bancaria) non è infatti quella di prevedere un mezzo di attuazione delle disposizioni contrattuali bensì quella di sanzionare il comportamento dell'intermediario che, da un lato, induce l'intermediario alla stipulazione del contratto mediante una determinata prospettazione di prezzi e condizioni, e, dall'altro lato, una volta conseguito il consenso, prevede in contratto e poi applica condizioni e prezzi più alti rispetto a quelli comunicati (mediante apposite offerte rivolte al pubblico) alla generalità dei potenziali contraenti.

Le spese di lite vanno compensate, stante anche le peculiarità delle vicende.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:

- Rigetta la domanda;
- Dichiarà compensate le spese di lite.

Cosenza, 8 novembre 2019

Il giudice

Antonio Sammarro

pagina 6 di 6

Firmato Da: SAMMARRO ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 88b7716c9772a6842015d3f8bb7c

